

DICHIARAZIONI

Acconti d'imposta

di **EVOLUTION**



In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, soggetto Irpef o Ires, oltre al versamento del saldo di imposta relativo al periodo precedente, può essere tenuto ad effettuare anche un “anticipo” dell'imposta del periodo in corso, definito appunto come acconto di imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Dichiarazioni”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole al quale il contribuente può essere tenuto a rispettare in caso di acconto di imposta.

In riferimento all'acconto d'imposta vengono previste **due modalità** con le quali è possibile determinare l'**acconto Irpef ed Ires**, ossia: il **metodo storico** ed il **metodo previsionale**.

Con il **metodo storico**, la misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** e deve essere versato:

in **un'unica soluzione entro il 30 novembre** se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;

in **due rate** se l'importo dovuto (rigo “RN34 - differenza” del modello Redditi 2018) è pari o superiore a € 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il **30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato)** ovvero entro il **20 agosto** con la **maggiorazione** dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella misura del 60%, entro il **30 novembre**.

Tuttavia, l'acconto Irpef **non va corrisposto**, se l'ammontare del rigo “RN34 - differenza” dell'adempimento dichiarativo inerente al precedente periodo d'imposta **risulta di entità non superiore a euro 51,65**.

In **alternativa** al metodo storico, e con le stesse modalità di versamento (unica soluzione o due

rate), il contribuente Irpef può utilizzare il **metodo previsionale** di calcolo dell'acconto.

L'**acconto dell'addizionale comunale Irpef** deve essere versato in un'unica **soluzione** entro il **termine di versamento del saldo Irpef** relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, e può essere determinato in due modi:

metodo "storico": in tal caso l'**acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno precedente** (2017), determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 colonna 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell'anno in corso (2018);

metodo "previsionale": in tal caso l'**acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso** (2018), determinata applicando al reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno, l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio dell'anno in corso (2018).

I contribuenti **non titolari di partita Iva** che decidono di **rateizzare il versamento delle imposte** possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 30 giugno (2 luglio 2018 perché il 30 giugno cade di sabato)** ovvero **entro il 20 agosto** con la maggiorazione dello 0,40%.

Le **rate successive alla prima** vanno versate **entro fine mese** con applicazione degli **interessi** che, per il **modello Reddito 2018**, sono così determinati:

Scadenze per non titolari di partita IVA

RATA	SCADENZA VERSAMENTO	INTERESSI	SCADENZA VERSAMENTO (*)	INTERESSI
1°	2 luglio 2018	-	20 agosto 2018	-
2°				



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >